



COMUNE DI GENOVA

REGOLAMENTO PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE COMUNALI PER L'INSTALLAZIONE DI ATTIVITÀ DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 25/01/2005
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 07/04/2009

REGOLAMENTO PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE COMUNALI PER L'INSTALLAZIONE DI ATTIVITÀ DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE

CAPITOLO I

Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto del Regolamento.

Il presente Regolamento disciplina la concessione di spazi ed aree pubbliche per l'installazione dei circhi equestri e per le attività dello Spettacolo Viaggiante e dei Parchi di divertimento, in esecuzione della Legge 18-03-68 n° 337.

Art. 2 Definizione delle attività dello spettacolo viaggiante

Sono considerate attività dello spettacolo Viaggiante (art. 2, L. 337/68) le attività spettacolari, i trattenimenti e le attrazioni allestite a mezzo di attrezzature mobili - all'aperto o al chiuso - ovvero i Parchi di divertimento, anche se in maniera stabile.

Le attività, i trattenimenti e le attrazioni di cui sopra, devono essere ricomprese negli appositi elenchi del Ministero per i Beni e le Attività culturali, di cui all'art. 4 della Legge sopra specificata.

Art. 3 Aree destinate allo spettacolo viaggiante.

Le aree destinate ad attività dello spettacolo viaggiante sono contenute nell'allegato B del presente regolamento. L'elenco è soggetto a revisione periodica da parte della Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 9 della Legge 337/68, per adeguarlo alle intervenute esigenze, sentiti i pareri dei Municipi.

L'inclusione nell'elenco non costituisce impedimento a che le aree medesime, in caso di mancata richiesta d'utilizzo, possano essere concesse per altri scopi.

In caso di revisione, copia dell'elenco delle aree sarà inviata alle Associazioni di categoria.

Per esigenze eccezionali possono essere destinate all'installazione di attrazioni dello spettacolo viaggiante o di circhi anche aree dei Municipi non comprese nell'allegato elenco, sentito il parere del competente Municipio e nel rispetto delle norme del codice della strada.

Per l'utilizzo delle aree destinate ad attività dello spettacolo viaggiante è necessario l'ottenimento di apposita concessione, disposta direttamente ai singoli esercenti che ne abbiano fatto richiesta scritta e redatta in carta legale al Comune, senza ricorso ad esperimento di gara, purché muniti delle autorizzazioni di legge. Le aree di cui sopra s'intendono accordate, fatti salvi i diritti di terzi interessati.

La sub concessione delle stesse, sotto qualsiasi forma, è rigorosamente vietata.

CAPITOLO II

Circhi

Art. 4 Individuazione delle aree.

Per i Circhi Equestri di primaria importanza (Caratteristiche minime: *70 dipendenti calcolati sulla media mensile, 44 mt. di diametro del tendone*) è individuata apposita area in P.le M. L. King, Cavalieri di Vittorio Veneto e Kennedy da utilizzarsi solo una volta l'anno, esclusi i periodi destinati ai tradizionali Luna park estivo ed invernale, per un periodo massimo di giorni 15 di effettiva attività, escluso il montaggio e lo smontaggio.

La Giunta Comunale con apposito provvedimento potrà individuare una o più aree alternative a quella come sopra indicata.

Per tutti gli altri circhi equestri riconosciuti dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali, la concessione di idonee aree è subordinata a condizioni adeguate del suolo, delle attrezzature e dei servizi, nel rispetto dei vigenti regolamenti comunali in materia d'igiene, sanità e polizia e di occupazione degli spazi e delle aree pubbliche.

In caso di concorrenza fra domande d'impresе circensi della medesima importanza, la priorità sarà riconosciuta all'impresa circense che manca da più tempo sulla piazza di Genova; in caso di parità sarà riconosciuta all'istanza che è stata inviata per prima.

Art. 5 Domande d'installazione.

Le domande per l'installazione dei Circhi Equestri, di cui sopra, dovranno essere redatte in carta legale ed inoltrate al Comune dal titolare dell'impresa almeno 6 mesi - per i circhi di primaria importanza - e mesi 3 - per gli altri circhi riconosciuti - prima del periodo previsto per la manifestazione.

Nell'istanza i richiedenti dovranno dichiarare:

- a) Nel caso di ditte individuali: generalità complete dell' esercente, residenza, codice fiscale, recapito per eventuale invio di corrispondenza, n° telefonico, n° di fax ed eventuale indirizzo di posta elettronica;
- b) In caso di società: generalità complete del legale rappresentante, ragione sociale, sede legale, codice fiscale e/o partita I.V.A., eventuali diversi recapiti per invio corrispondenza, n° telefonico, n. fax ed eventuale indirizzo di posta elettronica;
- c) Esatta categoria d'appartenenza, diametro e superficie massima d'ingombro dello chapiteaux (tendone usato per lo spettacolo), superficie del suolo occupato dai carriaggi utili allo spettacolo, superficie delle scuderie e carri per il ricovero degli animali;
- d) Il possesso e i dati della licenza rilasciati dal Comune di residenza per l'esercizio dell'attività;
- e) Autocertificazione attestante l'iscrizione nel registro delle imprese tenuto presso la Camera di Commercio, industria e artigianato, indicante il numero e la data d'iscrizione;

All'istanza dovrà essere allegato:

Fotocopia dell'autorizzazione rilasciata dall'autorità competente o autocertificazione del possesso della stessa contenente i dati dell'Autorizzazione, Comune di rilascio, N° e data del provvedimento;

Copia del certificato di collaudo delle attrezzature, la cui validità copra il periodo previsto per l'installazione;

Certificazione di buona salute degli animali eventualmente presenti;

Copia della polizza assicurativa R. C. che comprenda il risarcimento di eventuali danni arrecati al patrimonio pubblico, derivanti dall'installazione o funzionamento del Circo;

Nulla osta rilasciato dall'Autorità sanitaria del Comune di provenienza, cioè del Comune in cui si è tenuto l'ultimo ciclo di spettacoli;

Autorizzazione della Prefettura ad installare le attrezzature ed a svolgere lo spettacolo;

Planimetria del suolo da occupare con disposizione delle installazioni e relative superfici;

Fotocopia di documento d'identità in corso di validità, nel caso il richiedente intenda avvalersi delle dichiarazioni sostitutive di certificazione di cui al D.P.R. 445/2000;

Nel caso in cui le dichiarazioni rese, i dati forniti o la documentazione allegata, non corrisponda a verità, il richiedente sarà soggetto alle sanzioni penali previste per le dichiarazioni mendaci;

Art. 6 Adempimenti delle imprese circensi

Il richiedente dovrà munirsi di:

Licenza temporanea per lo svolgimento d'attività di spettacolo viaggiante (da richiedere alla Direzione di Polizia Municipale del Comune di Genova);

Autorizzazione per lo svolgimento di attività temporanea rumorosa, (da richiedere al Settore Tutela Ambiente del Comune di Genova - Ufficio inquinamento acustico);

Nel caso di detenzione di animali vivi, dovrà essere inoltrata domanda all'U.P.A.U.C. (Ufficio Popolazioni Animali Urbane Critiche del Comune di Genova), almeno 60 giorni prima dell'occupazione;

L'Amministrazione del Comune di Genova segnalerà alla A. S. L. l'arrivo delle strutture del circo affinché persone, animali ed attrezzature siano sottoposte alla visita di controllo al fine di accertare le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione prescritta dalle vigenti norme in materia d'igiene.

La concessione per l'occupazione dell'area è subordinata al rispetto da parte delle imprese circensi delle norme di cui ai vigenti regolamenti per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, d'Igiene, Sanità e Polizia Urbana nonché delle specifiche norme che disciplinano la detenzione di animali vivi.

Art. 7 Modalità di utilizzo delle aree.

L'occupazione del suolo pubblico si riferisce unicamente allo chapiteaux (ovvero il tendone utilizzato per lo spettacolo), ai carriaggi utili allo spettacolo, alle scuderie ed ai carri per il ricovero degli animali.

I carriaggi per il trasporto dei materiali, le roulettes di abitazione ed ogni altro tipo di attrezzatura che non sia necessaria allo svolgimento dello spettacolo, non possono trovare collocazione nell'area concessa.

Allo scadere del termine indicato nella concessione stessa, il titolare dell'impresa circense dispone di 24 ore per lo sgombero completo dell'area che dovrà essere lasciata in perfetto ordine e pulizia, i cui oneri saranno a carico del concessionario.

In caso di mancato rispetto dei vigenti Regolamenti comunali in materia d'igiene e di Polizia Urbana saranno applicate le sanzioni previste dai regolamenti stessi, fatta salva la facoltà di non accordare, per l'avvenire, la concessione dell'area.

L'area, se utilizzata anche per il parco divertimenti, dovrà essere lasciata libera almeno 10 giorni prima dell'inizio del Parco.

CAPITOLO III

Parchi Divertimento

Art. 8 Aree e periodi di svolgimento dei Parchi.

Per il Parco di divertimento è individuata apposita area nei Piazzali M. L. King, Cavalieri di Vittorio Veneto e Kennedy, da utilizzare indicativamente due periodi all'anno:

Luna Park invernale: dicembre/ gennaio

Luna Park estivo: fine maggio/primi luglio; il parco estivo potrà essere installato solo qualora la sua durata, sommata al periodo destinato al circo ed al parco invernale ed alle altre eventuali manifestazioni rumorose previste nel corso dell'anno nei suddetti Piazzali, non superi il numero massimo di giornate di utilizzo previsto dalla classificazione acustica del territorio Comunale (Delibera C. C. n. 162 del 18-12-2001);

La Civica Amministrazione, sentita la Commissione di cui all'art. 11 del presente regolamento, determinerà annualmente le date di svolgimento dei parchi di divertimento e gli orari giornalieri di attività.

Art. 9 Modalità di utilizzo delle aree.

I tempi tecnici per il montaggio delle attrazioni e per lo sgombero dell'area sono così determinati: giorni 7 antecedenti la data di apertura delle manifestazioni e giorni 3 successivi alla data di chiusura delle manifestazioni

1) Le manifestazioni avranno durata massima di 30 giorni, fatta salva la possibilità di concedere deroghe per eccezionali e motivate esigenze.

2) All'apertura del parco tutte le attrazioni dovranno essere regolarmente e completamente installate e come tali rimanere per tutta la durata della manifestazione.

3) È fatto assoluto divieto al titolare dell'attrazione di abbandonare la manifestazione prima dello scadere del termine, pena la sospensione alla partecipazione eventuale nell'anno successivo per la stessa edizione.

4) Sono fatti salvi motivi eccezionali, rappresentati e documentati con la massima tempestività alla Civica Amministrazione.

Art. 10 Domanda di installazione delle attrazioni.

Le concessioni delle aree per le singole attrazioni sono rilasciate secondo le modalità ed i criteri previsti dal presente Regolamento, su domanda del proprietario della stessa, autorizzato ai sensi di Legge.

L'istanza dovrà essere redatta in carta legale ed inoltrata al Comune di Genova entro:

06 Febbraio di ogni anno, per il parco estivo;

06 Agosto di ogni anno, per il parco invernale

Oltre i termini sopraindicati le istanze saranno considerate tardive e archiviate.

In ogni caso sarà ritenuta valida la data del timbro postale, per quelle inoltrate a mezzo raccomandata e quella di ricevimento da parte dell'Archivio generale del Comune, per quelle consegnate direttamente a mano all'archivio o inoltrate per posta ordinaria.

Nell'istanza i richiedenti dovranno dichiarare:

a) Nel caso di ditte individuali: generalità complete dell' esercente, residenza, codice fiscale, recapito per eventuale invio di corrispondenza, n. telefonico, n. di fax ed eventuale indirizzo di posta elettronica;

b) In caso di società: generalità complete del legale rappresentante, ragione sociale, sede legale, codice fiscale e/o partita I.V.A., eventuali diversi recapiti per invio corrispondenza numero telefonico, n. di fax ed eventuale indirizzo di posta elettronica;

c) Esatta denominazione e tipo di attrazione che s'intende installare, categoria di appartenenza, superficie massima d'ingombro con indicazione della larghezza, lunghezza e/o circonferenza (se l'attrazione occupa uno spazio circolare), specificando inoltre le dimensioni del vano cassa, se non già incorporato nell'attrazione;

d) Il possesso della licenza comunale per l'esercizio dell'attività con l'eventuale indicazione dei rappresentanti del titolare;

e) Autocertificazione della data e del N° d'iscrizione nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. competente per territorio;

f) Eventuale tipologia e specifiche del piccolo gioco di mt. 1 x 1 la cui installazione è consentita in assenza di autonoma concessione in aderenza all'attrazione principale.

All'istanza dovrà essere allegato:

1) Nel caso di subingresso per acquisto dell'attrazione e/o del relativo ramo d'azienda: la documentazione attestante il trasferimento della proprietà della stessa (atto di acquisto, registrato, con firme dei contraenti autenticate dal notaio, denuncia di successione, atto di donazione ecc.);

2) Autocertificazione della composizione del nucleo familiare;

3) Idonea planimetria e fotografia dell'attrazione completa delle specifiche dimensionali di cui al punto c) del presente articolo occorrenti: nel caso di prima domanda- o qualora l'Ufficio competente non ne sia ancora in possesso – o nel caso siano state apportate modifiche significative -o nel caso si intenda effettuare una sostituzione o un cambio di attrazione;

4) Copia fotostatica di idonea polizza assicurativa R. C. valida per tutta la durata della manifestazione e valida anche per la copertura di eventuali danni arrecati al patrimonio pubblico in conseguenza dell'installazione e del funzionamento dell'attrazione;

5) Certificazione di collaudo in corso di validità; nel caso di scadenza nel periodo d'installazione del parco l'esercente dovrà trasmettere copia dell'avvenuto rinnovo la cui validità copra l'intero periodo d'installazione;

6) Fotocopia di documento d'identità in corso di validità, nel caso il dichiarante intenda avvalersi delle dichiarazioni sostitutive di certificazione di cui al D. P. R. 445/2000;

I documenti in scadenza dopo il 6 febbraio per il Luna Park estivo ed il 6 Agosto per Luna Park invernale (certificato di collaudo dell' attrazione e copia fotostatica di idonea polizza assicurativa in corso di validità) dovranno comunque essere prodotti all' ufficio competente entro la data della prima riunione della Commissione Consultiva.

I documenti in scadenza dopo la prima riunione della Commissione Consultiva dovranno essere consegnati rinnovati entro 5 giorni dalla scadenza con la validità che copra l'intero periodo d'installazione.

Qualora il richiedente non fornisca gli allegati soprascritti, tra cui il certificato di collaudo dell' attrazione e copia fotostatica di idonea polizza assicurativa in corso di validità, verrà escluso dalla partecipazione al Luna Park per il quale ha inoltrato domanda o dall' edizione successiva.

Le istanze dovranno essere presentate singolarmente per ogni singola attrazione che si voglia installare; in caso di istanze che contengono più attrazioni, l'ufficio terrà conto nell'istruttoria della domanda dell' attrazione titolare di maggior punteggio

Nel caso in cui le dichiarazioni rese, i dati forniti o la documentazione allegata, non corrispondano a verità, il richiedente sarà soggetto alle sanzioni penali previste per le dichiarazioni mendaci oltre che alle sanzioni disciplinari, quali l'allontanamento immediato dal parco nonché l'esclusione dall'eventuale futura partecipazione.

Art. 11 Commissione consultiva.

Per gli adempimenti tecnici in ordine alla composizione dell'organico del parco ed alla sua funzionalità nonché per supportare la Civica Amministrazione in relazione a tematiche di carattere generale riguardanti lo spettacolo viaggiante e la concessione delle relative aree comunali, è costituita una Commissione Consultiva da nominarsi con deliberazione della Giunta Comunale, così composta:

- a) Assessore (Presidente) o suo delegato;
- b) Dirigente dell'Ufficio comunale preposto al rilascio della concessione di occupazione del suolo pubblico, o suo delegato;
- c) Un rappresentante per ogni organizzazione o associazione di categoria, maggiormente rappresentativa a carattere nazionale (massimo 7); ciascun membro effettivo potrà essere sostituito da un membro supplente;
- d) Comandante della Polizia Municipale, o Suo delegato;
- e) Funzionario responsabile dell'area suolo pubblico o suo delegato;

Funge da segretario un dipendente del Settore competente, senza diritto di voto.

Potranno essere chiamati a partecipare ai lavori rappresentanti di altri settori comunali in relazione alle specifiche competenze ed alla natura degli argomenti trattati.

La Commissione potrà operare validamente con la maggioranza dei suoi componenti.

In caso di votazione, a parità di voti prevale quello del Presidente della Commissione.

La designazione dei rappresentanti delle organizzazioni o associazioni di categoria, dovrà essere comunicata all'ufficio competente entro:

06 Febbraio, per il Parco estivo;

06 Agosto, per il Parco Invernale.

È fatto obbligo ai componenti stessi, di assentarsi dalla seduta ogni qualvolta siano esaminate domande, situazioni e/o posizioni che possano anche indirettamente, riguardarli.

Nel corso di una seduta di commissione non possono avvenire sostituzioni; nel caso di assenza contemporanea di entrambi i membri (effettivo e supplente) designati, non sono consentite ulteriori sostituzioni;

La Commissione, con il supporto degli uffici tecnici, redigerà la planimetria del Parco, contenente la collocazione delle diverse attrazioni nell'area, che dovrà essere approvata dalla Civica Amministrazione.

Gli uffici competenti, con l'assistenza della Polizia Municipale, cureranno l'assegnazione delle aree.

La Commissione resterà in carica 5 anni, salvo eventuali variazioni che dovranno essere tempestivamente comunicate.

La Commissione Consultiva si esprime :

- a) sui criteri per la formazione dell'Organico del parco al fine di assicurare equilibrio e funzionalità delle attrazioni da allestire;

b) sulle date di apertura e chiusura dei parchi di divertimento e dei relativi tempi di montaggio e di smontaggio delle attrazioni nonché sugli orari di attività;

La commissione consultiva ha inoltre il compito di fornire alla Civica amministrazione, qualora richiesto, il necessario supporto tecnico per la redazione della planimetria del parco divertimenti nonché in ordine alle tematiche di carattere generale riguardanti lo spettacolo viaggiante .

Art. 12 Organico del Parco.

Per organico del parco s'intende l'insieme delle attrazioni appartenenti alle diverse categorie ministeriali idoneo ad assicurare la migliore funzionalità ed attrattività del parco.

La composizione del parco è proposta dalla Commissione consultiva di cui all'art. 11 e approvata dalla Giunta Comunale

Ciascun operatore potrà essere titolare al massimo di n. 2 attrazioni nell'ambito della stessa manifestazione.

La composizione del parco dovrà tendere al raggiungimento dell'“Organico del Parco Ottimale”, che dovrà essere composto da 120 attrazioni più 10 attività complementari per l'Invernale e 67 attrazioni più 3 complementari per l'Estivo, così suddivise:

Parco divertimenti Invernale:

Grandi attrazioni, con un massimo di due per tipologia;

Medie attrazioni, con un massimo di tre per tipologia;

Piccole attrazioni con un massimo di sei per tipologia;

Attrazioni novità massimo due di diversa tipologia;

Fino a un massimo di dieci attività complementari (banchi dolci e gastronomici).

Parco divertimenti Estivo:

Grandi attrazioni con un massimo di uno per tipologia

Medie attrazioni con un massimo di uno per tipologia

Piccole attrazioni con un massimo di quattro per tipologia

Attrazioni novità con un massimo di una

Fino ad un massimo di tre attività complementari (banchi dolci e gastronomici)

Le categorie delle attrazioni sono quelle previste dal competente Ministero per lo Spettacolo Viaggiante.

Nel caso di modifica delle categorie delle attrazioni da parte del Ministero, si procederà ad un adeguamento dell'organico del parco, fermo restando il numero complessivo delle attrazioni facenti parte dell'organico ottimale.

Per attrazioni novità s'intendono quelle che non sono mai state presenti al parco o sono assenti da almeno 4 anni; nel caso in cui le richieste siano più di due la scelta delle attrazioni avverrà secondo i seguenti criteri di priorità: 1) attrazione mai installata nel parco 2) maggiore spettacolarità dell'attrazione; 3) attrazione assente da più anni dal parco;

Fino al raggiungimento dell'organico del parco ottimale come sopra indicato non saranno consentite surroghe ed inserimenti di attrazioni che siano in soprannumero con i limiti numerici di cui al presente articolo.

Al di fuori dell'organico ogni esercente può installare un solo piccolissimo gioco di dimensioni d'ingombro di metri 1 x 1 in aderenza alla propria attrazione, purchè non sia in concorrenza con attrazioni facenti parte dell'organico del parco. La tipologia del gioco dovrà essere specificata nell'ambito della richiesta di installazione dell'attrazione principale.

Art. 13 Graduatoria dei partecipanti.

La graduatoria degli aventi titolo ad installare è predisposta dall'Ufficio competente sulla base dell'anzianità maturata dagli stessi con la specifica attrazione.

La graduatoria è approvata, per ciascuna edizione, con provvedimento emanato dal Dirigente del Settore Sviluppo Economico e Commercio.

Art. 14 Punteggi.

1) Sono fatti salvi i punteggi maturati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.

2) Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono attribuiti punti 10 per ogni presenza effettiva. In caso di parità di punteggio l'assegnazione è effettuata sulla base:

- a) dell'anzianità d'iscrizione alla Camera di Commercio in qualità di esercente

dello spettacolo viaggiante;

b) maggiore anzianità della persona,

3) Nel caso di trasferimento d'azienda, l'anzianità di frequenza maturata è riconosciuta al subentrante purché dimostri l'avvenuto trasferimento della stessa o del relativo ramo, e sia munito della Licenza e delle altre certificazioni relative alla specifica attrazione da installare.

4) La sostituzione del Legale Rappresentante con uno dei soci non comporta variazione nel punteggio acquisito dalla società stessa, né trasferisce al legale rappresentante uscente il punteggio già conferito alla società.

5) Nel caso di scioglimento della società concessionaria, il punteggio di partecipazione è attribuito al socio superstite, in capo al quale si consolida l'azienda che prosegue la propria attività sotto forma di ditta individuale.

6) Il punteggio acquisito dalla società non è in alcun modo divisibile tra i soci.

7) Alle attività complementari vengono attribuiti punti 1 per ogni presenza effettiva
Per le attività complementari il punteggio acquisito s'intende per le effettive presenze sul Luna Park a partire dall'edizione 1980

8) Non è consentito il trasferimento di punteggio da una attrazione ad un'altra, anche se al medesimo titolare

Art. 15 Rinuncia alla partecipazione ed assenze.

L'esercente che intende rinunciare alla partecipazione al Parco deve far pervenire formale rinuncia allegando fotocopia del documento d'identità entro il 10 aprile per il parco estivo ed entro il 10 ottobre per il parco Invernale; in ogni caso sarà ritenuta valida la data del timbro postale, per quelle inoltrate a mezzo raccomandata e del timbro di ricevimento dell'Archivio generale, per quelle consegnate direttamente a mano allo stesso o inoltrate per posta ordinaria

La rinuncia al di fuori dei termini previsti comporta la decurtazione di 15 punti del punteggio acquisito.

L'assenza o la rinuncia dopo l'approvazione dell'organico del Parco, comporta la decurtazione di 30 punti del punteggio acquisito dall'operatore.

L'assenza ingiustificata per *due anni* consecutivi comporta l'azzeramento del punteggio, l'esclusione dall'organico del parco e conseguentemente la riduzione del numero di attrazioni.

L'assenza continuativa (sia giustificata che no) per *tre anni* consecutivi comporta la perdita del punteggio acquisito, l'esclusione dall'organico del parco e conseguente diminuzione del numero delle attrazioni.

Per le attività complementari la rinuncia al di fuori dei termini previsti comporta la decurtazione di punti 1 del punteggio acquisito; l'assenza o la rinuncia dopo l'approvazione dell'organico del Luna Park, comporta la decurtazione di punti 3 dal punteggio acquisito.

La decurtazione del punteggio per rinuncia oltre i termini non verrà attuata qualora il titolare dell'attrazione o rappresentante regolarmente annotato sulla Licenza di Spettacolo Viaggiante dimostri di non aver potuto installare per aver subito:

- un ricovero ospedaliero superiore ai 3 giorni nel periodo d'installazione del Luna Park
- un incidente stradale che pregiudichi la partecipazione al Parco
- inconvenienti tecnici riguardante l'attrazione
- un lutto familiare riguardante parente di 1° grado

Il ricovero in ospedale dovrà essere dimostrato con certificazione della struttura ospedaliera

L'incidente stradale dovrà essere dimostrato con verbale / rapporto redatto dalle autorità competenti

Gli inconvenienti tecnici (rottura dell'attrazione) dovranno essere dimostrati con l'esibizione dettagliata della fattura dell'officina che ha riparato quella specifica attrazione, detta documentazione sarà oggetto di verifiche e sarà sottoposta al parere e valutazione della Commissione Consultiva prevista dall'art. 11 del vigente Regolamento.

Art. 16 Sostituzioni, ampliamenti e cambi di attrazione.

- 1) La sostituzione (intesa quale sostituzione di un'attrazione con altra della stessa tipologia), l'ampliamento (inteso quale aumento della superficie occupata dalla stessa attrazione), o il cambio (inteso quale sostituzione di un'attrazione con altra di diversa tipologia) possono essere consentiti solo allorché non debbano essere escluse dal parco attrazioni che abbiano già installato nelle edizioni precedenti del Luna Park;
- 2) La domanda di sostituzione, ampliamento o cambio dovrà essere presentata entro il termine previsto per la presentazione delle domande di partecipazione al Parco;
- 3) Ogni richiesta di ampliamento dovrà essere preventivamente autorizzata sulla base della valutazione dello spazio disponibile secondo i criteri di cui al punto 7);
- 4) La sostituzione dell'attrazione con altra della stessa tipologia ministeriale con ingombro pari o inferiore all'originaria, non comporta riduzioni di punteggio; in caso di ampliamento di superficie rispetto a quella originaria, il punteggio sarà ridotto secondo i criteri di cui al punto 7);
- 5) Il cambio con attrazione di diversa tipologia non esistente nel Parco - indipendentemente dalla categoria - non comporta variazione del punteggio se di pari o inferiore superficie; nel caso di ampliamento di superficie, verranno applicate le riduzioni previste dal successivo comma 7) del presente articolo o il dettato di cui al comma 9 del presente articolo;

- 6) Il cambio con attrazione della stessa tipologia già esistente nel Parco è ammissibile sino al raggiungimento del numero massimo previsto in organico per la specifica tipologia e comporta una riduzione del punteggio di 40 punti; qualora vi sia anche un aumento della superficie occupata, saranno applicate le ulteriori riduzioni previste dal successivo comma 7);
- 7) L' ampliamento dell' attrazione è concesso, spazio permettendo, entro le percentuali del 10, 20, 30% dello spazio originariamente occupato, rispettivamente per le grandi, medie e piccole attrazioni e comporta una riduzione del punteggio di frequenza di 15 punti; qualora ecceda tali percentuali, il punteggio di frequenza è ridotto di 40 punti
- E' possibile l' ampliamento della superficie di un' attrazione rinunciando ad una o più attrazioni di cui si dimostri di averne la disponibilità con atto sottoscritto tra le parti e registrato che apportino superficie superiore almeno del 10 % all' ampliamento richiesto; l' attrazione dopo l' ampliamento mantiene il punteggio della stessa che ha chiesto l' ampliamento, non viene assoggettata alla decurtazione dei punti prevista e non potrà essere oggetto di cambio con altra attrazione prima di anni 2
- Le istanze di cui al comma soprascritto dovranno essere inoltrate all' Archivio Generale del Comune di Genova entro le date previste dall' art. 10 del vigente Regolamento; qualora l' atto sottoscritto tra le parti non venga formalizzato e registrato a norma di legge il parere favorevole della Commissione è da ritenersi nullo e l' ampliamento non potrà essere concesso.
- Gli ampliamenti del fronte delle attrazioni, modificano le caratteristiche dell' occupazione suolo delle stesse, quindi vengono considerati alla stregua degli ampliamenti di superficie; pertanto le percentuali e le conseguenti riduzioni di punteggi del presente articolo, si applicano facendo riferimento anche ai metri lineari del fronte delle attrazioni.
- 8) La sostituzione di un' attrazione con altra di uguale categoria, tipologia ed ingombro di proprietà di terzi è consentita solo nel caso in cui l' operatore si trovi nell' impossibilità di disporre della propria a causa di un sinistro accertato e debitamente documentato e non sia possibile un suo ripristino entro la data di inizio del Parco, sempre che l' attrazione di terzi sia gestita direttamente dal concessionario.
- 9) Il cambio di attrazione con aumento di superficie può essere consentito a condizione che:
- a) il richiedente rinunci sommando più attrazioni di cui dimostri di averne la disponibilità con atto sottoscritto tra le parti e registrato ad una superficie espressa in mq. superiore al 20% di quella richiesta
 - b) Le attrazioni oggetto del cambio non devono avere un punteggio inferiore alla 130° attrazione della graduatoria generale del Luna Park. E' possibile inserire nel computo delle attrazioni una sola attrazione inferiore alla 130° posizione, la stessa verrà conteggiata per il 30% della sua superficie
- Il punteggio della nuova attrazione verrà determinato sommando i punteggi delle attrazioni apportate ed il totale dei punteggi verrà diviso per il numero delle stesse attrazioni apportate; comunque il punteggio attribuito alla nuova attrazione non potrà superare il punteggio della 120° attrazione al momento dell' esame delle richieste di cambio da parte della Commissione consultiva
- 10) La superficie occupata da una attrazione non è in qualsiasi caso divisibile per più attrazioni, anche se di più titolari.

CAPITOLO IV

Aree dei Municipi

Art. 17 Individuazione delle aree dei Municipi.

Le aree dei Municipi destinate all'installazione di circhi ed attrazioni dello spettacolo viaggiante sono contenute nell'allegato elenco e soggette a revisione annuale.

Art. 18 Installazione di singole attrazioni dello spettacolo viaggiante.

- 1) Le attrazioni dello spettacolo viaggiante ed i piccoli raggruppamenti d'attrazioni, con esclusione dei parchi di divertimento mobili, possono essere installati nelle aree circoscrizionali individuate nell'elenco di cui all'allegato B del presente regolamento.
- 2) La concessione è subordinata a condizioni adeguate del suolo, delle attrezzature e dei servizi, nel rispetto dei vigenti regolamenti comunali.
- 3) Le piazze sono assegnate agli operatori aventi diritto sulla base dell'anzianità maturata. Il posteggio è assegnato, tra gli operatori che ne hanno fatto richiesta, sulla base dell'anzianità sulla piazza. In caso di concorrenza fra operatori con uguale anzianità, la priorità è riconosciuta all'operatore che manca da più tempo sulla Piazza.
- 4) Nel caso di periodi liberi, le domande per l'installazione di cui sopra, redatte in carta legale, sono inoltrate dal titolare dell'impresa almeno tre mesi prima del periodo previsto per la manifestazione con le modalità previste dagli art. 5 e 10 del presente regolamento.

CAPITOLO V

Norme comuni per l'utilizzo delle aree

Art. 19 Rilascio delle concessioni.

- 1) La concessione, per l'utilizzo dell'area, è disposta direttamente ai singoli esercenti sulla base dell'anzianità di frequenza maturata specifica area o piazza senza ricorso ad esperimento di gara, purché gli stessi siano muniti delle autorizzazioni di Legge, ed è subordinata al rispetto di tutte le norme di cui ai vigenti Regolamenti comunali;
- 2) Le aree, di cui sopra, s'intendono concesse, fatti salvi i diritti di terzi interessati e previo pagamento del previsto canone di concessione.
- 3) Il titolare dell'attrazione per la quale è stata rilasciata la concessione, è tenuto a gestirla direttamente, salvo motivati impedimenti, ed ad installare l'impianto per il quale ha chiesto ed ottenuto la concessione.
- 4) Ogni sub concessione è vietata e comporta la revoca immediata della concessione stessa ed il tempestivo allontanamento dell'attrazione.

Art. 20 Disposizioni comuni a tutti i Concessionari:

1) Conduzione dell'attrazione:

- a) Il concessionario dell'attrazione è tenuto a gestirla direttamente;
- b) può essere coadiuvato dai componenti il nucleo familiare ed assume in proprio ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose che si dovessero verificare nel periodo della concessione, derivanti dall'esercizio dell'attività, sollevando da ogni e qualsiasi responsabilità la Civica Amministrazione. Il titolare dell'attrazione qualora sia proprietario di due attrazioni installati nell'ambito del parco può essere sostituito nella conduzione da rappresentante o preposto con regolare delega in possesso dei requisiti professionali; il titolare dell'attrazione deve essere reperibile entro 1 ora dall'accertamento da parte del personale del Settore Sviluppo Economico e Commercio e/o Polizia Municipale. In caso di forzata assenza od impedimento nella conduzione della stessa, il titolare dell'attrazione può essere sostituito nella conduzione da un rappresentante o preposto con regolare delega in possesso dei requisiti professionali per n. ore 48 continuative e non reiterabili nell'ambito della stessa edizione del Parco; tale rappresentante dovrà essere inserito nella licenza per l'esercizio;
- c) per le società regolarmente e legalmente costituite intestatarie della Licenza Comunale, l'attrazione dovrà essere gestita da parte del legale rappresentante o da un socio preposto designato dal consiglio della società stessa in possesso dei requisiti tecnico-professionali o da un rappresentante designato ai sensi dell'art. 9 del TULPS ed inserito nella licenza per l'esercizio;
- d) per il dipendente sono valide le stesse condizioni sopraelencate per il socio.

2) Responsabilità civile

È a carico dei concessionari l'onere di munirsi di idonea polizza assicurativa agli effetti della responsabilità civile verso terzi, nonché a copertura del rischio di incendio e per il risarcimento di eventuali danni al patrimonio pubblico derivanti dall'installazione e dal funzionamento dell'attrazione.

3) Inquinamento acustico: attività rumorose temporanee

Chiunque per lo svolgimento delle attività disciplinate dal presente regolamento effettua lavorazioni rumorose temporanee, con riferimento anche alle attività stesse, è soggetto alla specifica disciplina di settore, quindi all'ottenimento delle prescritte autorizzazioni e, in caso di violazioni, alle pene previste dalla normativa specifica.

4) Detenzione di animali vivi.

Gli animali non possono essere utilizzati come attrazione e/o premio nell'ambito degli spettacoli viaggianti.

L'installazione di esposizioni e serragli, l'attendamento di circhi sul territorio comunale è soggetto ad autorizzazione igienico-sanitario-veterinaria, ai sensi della vigente normativa. Le strutture circensi e le mostre faunistiche sono inoltre soggette al rispetto dei criteri individuati dal Ministero per la conservazione della natura - Commissione scientifica CITES - ai sensi dell'art. 4 della Legge 150/92 e successive integrazioni, oltrechè ad ogni normativa emessa per tutela e salvaguardia delle specie in via di estinzione.

Art. 21 Obblighi dei concessionari

I concessionari sono tenuti a:

- a) Pagare il canone d'occupazione prima dell'inizio dell'attività;
- b) Ottemperare alle disposizioni per la sistemazione e l'esercizio delle attrazioni;
- c) Non installare un'attrazione diversa da quella concessa;
- d) Iniziare e terminare le installazioni nelle date previste;
- e) Non sospendere l'attività dell'attrazione durante lo svolgimento della manifestazione senza giusta causa;
- f) Ottemperare alle disposizioni circa il decoro e l'efficienza dell'attrazione.
- g) Ottemperare alle norme riguardanti i rumori e suoni molesti.
- h) Esporre in modo visibile per il pubblico, all'esterno dell'attrazione, l'autorizzazione

temporanea di esercizio contenente i dati identificativi dell'attrazione e del titolare nonché la certificazione di collaudo della propria attrazione.

- i) Risarcire l'Amministrazione da eventuali danni al patrimonio pubblico derivanti dall'installazione o dal funzionamento dell'attrazione, pena l'esclusione dalle graduatorie.

CAPITOLO V

Disciplina del Parco e Sanzioni

Art. 22 Disciplina della circolazione e della sosta dei veicoli nelle aree.

Nelle aree destinate agli spettacoli viaggianti disciplinati dal presente regolamento, durante gli orari di apertura, è vietata la circolazione (compresa la sosta) dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e di ogni altro veicolo che non sia spinto o trainato dall'uomo e/o azionato dalla forza muscolare dello stesso conducente.

È fatta eccezione al predetto divieto nei seguenti casi:

Sosta autorizzata dei veicoli adibiti al funzionamento, al servizio o alla sicurezza dell'attività e/o dell'attrazione;

Circolazione soggetta a speciali cautele, dei veicoli impiegati nelle attività di soccorso, emergenza e polizia.

Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. 18-08-2000 n. 267.

Art. 23 Violazioni al regolamento.

1. Ai sensi e per gli effetti della Legge 24/11/1981 n. 689, per la violazione delle norme di cui al presente Regolamento, oltre alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 7 bis del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, saranno applicati i seguenti provvedimenti disciplinari:

a) Per la prima violazione delle norme di regolamento il concessionario può essere sospeso dall'attività per un periodo compreso tra giorni 1 e giorni 20;

b) In caso di recidiva e per violazioni di particolare gravità, il concessionario può essere allontanato dal Parco;

c) Ove ciò non sia tecnicamente possibile, allo stesso è inibita l'attività sulla piazza e ne è disposta l'esclusione dalla partecipazione all'edizione successiva;

d) Non sarà inoltre computato il punteggio per la partecipazione alla manifestazione ai fini della graduatoria di anzianità;

2. Per quanto non previsto espressamente dal presente regolamento si osservino, in quanto applicabili, le disposizioni di cui alla Legge n. 337 del 18/03/1968 ed al T.U. delle Leggi di P. S. e relativo regolamento, nonché alle Leggi che disciplinano gli spettacoli viaggianti